



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2012/C 8/02 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02);
- VISTA la Decisione della Commissione europea 2012/21/UE riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 "*Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio – Oneri di servizio pubblico (OSP)*" (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

- VISTO l'art. 2, comma 236, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede che con decreto del Ministro dei Trasporti, siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
- VISTA la Legge Regionale del 27 dicembre 2016, n. 89 e ss. mm., pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di stabilità per l'anno 2017" ed in particolare l'art. 1 "Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba" in forza del quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'ENAC, fino all'importo massimo di € 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2017-2019, rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;
- VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) che all'articolo 11 "Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba" autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi € 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2018-2020, rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;
- VISTA la Deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di amministrazione dell' ENAC ha destinato parte dell' avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla promozione della continuità territoriale tra l'isola d'Elba ed i principali scali della Regione Toscana, nell'importo risultante dalla proposta del Direttore Generale n. 127207 del 9 dicembre 2016, pari ad € 1.500.000,00;

- ATTESO CHE con riferimento alle rotte Elba Marina di Campo – Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo – Firenze e viceversa e Elba Marina di Campo – Milano Linate e viceversa ricorre la fattispecie prevista all'art. 16 paragrafo 5 Regolamento (CE) n. 1008/2008 in quanto il numero di passeggeri previsti per il servizio aereo su tali rotte è inferiore a 10.000 all'anno;
- VISTO il decreto ministeriale n. 346 del 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 19 agosto 2019, con il quale si impongono oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo – Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo – Firenze e viceversa e Elba Marina di Campo – Milano Linate e viceversa a partire dal 1° febbraio 2020;
- VISTO in particolare l'art. 6, del citato D.M. 346/2019 con il quale l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è incaricato di esperire una gara europea per concedere, in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore il diritto all'esercizio del servizio aereo onerato relativo alle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, per un triennio a decorrere dal 1° febbraio 2020, nel caso in cui nessun vettore accetti di esercire le rotte sopra menzionate senza esclusiva e senza compensazione finanziaria;
- CONSIDERATO che nessun vettore ha dichiarato la disponibilità ad operare le rotte onerate Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa senza usufruire dei diritti esclusivi e senza ricevere compensazione finanziaria;
- VISTO il bando di gara per l'affidamento in esclusiva e con compensazione finanziaria del servizio aereo di linea relativo ai collegamenti in regime di oneri da e per l'Isola d'Elba CIG n. 801718672D, il cui estratto è stato pubblicato nella *GURI – Serie speciale – Contratti pubblici - n. 105 del 6 settembre 2019*;
- VISTA la nota del Direttore Generale dell'ENAC prot. n. 128506/DG dell'8 novembre 2019 con la quale è stata costituita la Commissione incaricata dell'espletamento delle operazioni di gara;
- VISTA la nota prot. n. 129056-P dell'11 novembre 2019 con la quale l'ENAC ha comunicato i nominativi dei due vettori, Sevenair e Silver Air, che hanno presentato le offerte per la partecipazione alla gara;

- VISTA la nota n. 10613-P del 29 gennaio 2020 con cui l'ENAC ha comunicato ritardi nell'iter procedurale di gara tali da non consentirne la conclusione entro la data 1° febbraio 2020;
- CONSIDERATA la necessità di individuare una soluzione che consentisse di condurre a conclusione la procedura in parola, nel rispetto di quanto previsto nel progetto impositivo avviatosi con il DM n. 346 del 2 agosto 2019 e tenendo conto dell'esigenza di garantire fattivamente la continuità territoriale ad esso sottesa;
- VISTE la suindicata nota n. 10613-P del 29 gennaio 2020 e la nota prot. n. 687 del 30 gennaio 2020 con le quali, rispettivamente, l'ENAC e la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo hanno condiviso l'opportunità di procedere alla stipula della Convenzione con il vettore aggiudicatario avendo cura di evidenziare quanto previsto all'articolo 5 del bando di gara in merito alle condizioni di efficacia della Convenzione e, più in particolare, che l'attivazione dei servizi anteriormente alla comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte dei competenti Organi di Controllo avrebbe comportato l'assunzione del rischio in capo al vettore dell'eventuale perdita di efficacia della Convenzione stessa;
- VISTI i verbali della sopra citata Commissione che ha avviato i propri lavori in data 15 novembre 2019 e li ha conclusi in data 27 gennaio 2020;
- VISTO il giudizio positivo espresso dalla Commissione in merito all'offerta presentata dalla Società di navigazione aerea Silver Air s.r.o. spol. cui è stato assegnato il punteggio di 59,5 punti sui 100 attribuibili;
- VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC prot. n. GENDISP-DG-03-P del 28 gennaio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti della gara di cui sopra ed è stata aggiudicata alla Società di navigazione aerea Silver Air s.r.o spol. la medesima gara, con una compensazione finanziaria massima pari a € 2.998.200,00 al netto di IVA per il periodo 1° febbraio 2020 – 31 gennaio 2023;
- VISTA la nota prot. n. 19929-P del 20 febbraio 2020 con la quale l'ENAC, oltre alla suindicata documentazione relativa alla gara, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Convenzione sottoscritta in data 20 febbraio 2020 dall' ENAC e dalla Società di navigazione aerea Silver Air s.r.o spol. per regolamentare l'esercizio del trasporto aereo di linea

sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, con decorrenza dal 1° febbraio 2020, fatti salvi gli esiti delle verifiche dei competenti organi di controllo, e scadenza il 31 gennaio 2023;

RITENUTO che occorre procedere ad approvare l'esito della gara e la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 7 del summenzionato decreto ministeriale n. 346 del 2 agosto 2019;

DECRETA:

Articolo 1

1. È reso esecutivo l'esito della gara di cui alla GURI – Serie speciale – Contratti pubblici - n. 105 del 6 settembre 2019 esperita dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e dallo stesso Ente aggiudicata alla Società di navigazione aerea Silver Air s.r.o. spol. con provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC prot. n. GENDISP-DG-03-P del 28 gennaio 2020.

Articolo 2

1. Il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa è concesso in esclusiva dal 1° febbraio 2020 fino al 31 gennaio 2023 alla Società di navigazione aerea Silver Air s.r.o spol. aggiudicataria della gara di cui all'art. 1, sulla base di una compensazione finanziaria massima pari a € 2.998.200,00 al netto di IVA, per il periodo 1° febbraio 2020 – 31 gennaio 2023.

Articolo 3

1. È approvata l'allegata Convenzione stipulata in data 20 febbraio 2020 tra l'ENAC e la Società di navigazione aerea Silver Air s.r.o spol, con la quale viene regolamentato l'esercizio del servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa con decorrenza dal 1° febbraio 2020 e scadenza il 31 gennaio 2023.

Articolo 4

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

dott. Renato POLETTI